

COMUNE DI RIMINI**Nucleo di valutazione**

Lì, 30 giugno 2026

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Premesso che l'articolo 84 del CCNL 16 novembre 2022 relativo al personale del comparto funzioni locali disciplina le indennità di specifiche responsabilità definendone i compensi massimi attribuibili e il personale a cui tale indennità può essere riconosciuta;

Precisato che l'articolo 84 del CCNL 16 novembre 2022 non è stato disapplicato o modificato/integrato dal nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni locali del triennio 2022-2024 sottoscritto in data 23 febbraio 2026;

Considerato che spetta alla contrattazione integrativa definire i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui al predetto articolo 84 del CCNL 16 novembre 2022;

Dato atto che in data 22 settembre 2023 è stato sottoscritto il Contratto collettivo decentrato integrativo normativo del personale dipendente per il triennio 2023-2025, in osservanza dei contenuti del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022 e che l'articolo 7 del citato CCDI disciplina i criteri per individuare le specifiche responsabilità, attribuire l'incarico e determinare il compenso relativamente alle ipotesi di cui all'art. 84 del CCNL 16 novembre 2022;

Precisato che l'articolo 7 del citato CCDI 22/9/2023 è stato interamente sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 1 del Contratto collettivo decentrato integrativo normativo del personale dipendente del Comune di Rimini sottoscritto in data 15 dicembre 2025;

Considerato che il nuovo articolo 7 del CCDI normativo 2023-2025 sottoscritto in data 22 settembre 2023, come aggiornato da ultimo dal CCDI normativo 15 dicembre 2025, inserisce a decorrere dall'anno 2026 tre nuove tipologie di incarico di specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16 novembre 2022, oltre a quelle già disciplinate al comma 2 del precitato articolo 7 e precisamente:

- a) incarichi che comportano l'assunzione in capo ai dipendenti inquadrati nell'Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, di specifiche responsabilità derivanti dall'essere individuati come punti di riferimento tecnico, amministrativo o contabile in procedimenti di particolare complessità, in base all'organizzazione dell'Ente (tipologia M);
- b) incarichi che comportano l'esercizio dei compiti e delle responsabilità afferenti ai ruoli di Coordinatore pedagogico dei Servizi educativi e scolastici (tipologia N);
- c) incarichi che comportano l'esercizio dei compiti e delle responsabilità afferenti ai ruoli di Coordinatore dell'Area Anziani, dell'Area Disabili/Adulti, dell'Area Minori e dell'Area Categorie Svantaggiate dei Servizi sociali (tipologia O);

Precisato che la contrattazione collettivo decentrata integrativa del Comune di Rimini ha stabilito che:

- la misura della indennità da riconoscere per compensare l'esercizio degli incarichi di specifiche responsabilità di cui al precedente capoverso lettera a), ovvero "Tipologia M" possa essere quantificata, previa graduazione dell'incarico stesso, fino alla misura massima prevista dall'art. 84 del CCNL 16 novembre 2022 pari ad euro 4.000,00;
- che la misura della indennità da riconoscere per compensare l'esercizio degli incarichi di specifiche responsabilità di cui al precedente capoverso lettera b), ovvero "Tipologia N" sia quantificata in euro 3.000,00 annui;

- la misura della indennità da riconoscere per compensare l'esercizio degli incarichi di specifiche responsabilità di cui di cui al precedente capoverso lettera c), ovvero "Tipologia O" sia quantificata in euro 4.000,00 annui, tenuto conto delle responsabilità derivanti dal controllo sull'appropriatezza e sull'uniformità degli interventi sociosanitari e anche sul rispetto del budget;
- la graduazione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui alla "Tipologia M" è effettuata dal dirigente competente in materia di gestione del personale, sentito il dirigente proponente, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 7 comma 14 del CCDI 22 settembre 2023;
- il Nucleo di valutazione verifica la coerenza degli incarichi con riferimento alla disciplina in essere;

Dato atto che con nota del Capo dipartimento Risorse in data 19 dicembre 2025 prot. n. 450569 sono state fornite a tutti i dirigenti dell'ente le modalità applicative delle nuove tipologie dell'istituto contrattuale, stabilendo che le stesse non possono avere decorrenza retroattiva rispetto alla data di attribuzione dell'incarico ed inoltre, in caso di assegnazione dell'incarico in corso di mese, queste avranno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo;

Considerato che necessita verificare la coerenza dell'ulteriore proposta avanzata per l'anno 2026 dai responsabili dell'Ente per gli incarichi disciplinati dall'art. 84 del CCNL 16 novembre 2022 e dall'art. 7 del vigente CCDI normativo sottoscritto 22 settembre 2023, nel testo sostituito con CCDI del 15 dicembre 2025, e precisamente:

- Per le tipologie contraddistinte dalla lettera M:
M 37) Incarico di specifica responsabilità quale "Funzionaria di riferimento per l'ufficio Contratti, in materia di redazione degli atti negoziali, assistenza alla stipula da parte del Segretario Generale (per i soli atti pubblici) e delle parti (per le scritture private), registrazione dei contratti e loro trascrizione, ove prevista". Tale proposta di incarico prot. n. 235486 del 30/06/2026 è stata assegnata assegnata a ...OMISSIS... dal dirigente del Settore Affari Generali; periodo di affidamento 1° luglio 2026 – 31 dicembre 2026. Per tale incarico è stato proposto un compenso annuo di Euro 4.000,00;

Vista la proposta di graduazione formulata dal dirigente competente in materia di gestione del personale (Capo Dipartimento Risorse), relativamente all'incarico di cui alla lettera M, trasmessa a questo organo con nota prot. n. 235722 del 30/6/2026;

Considerato che la sopra richiamata proposta, formulata dal dirigente in ordine all'assegnazione dell'incarico di specifiche responsabilità, di cui alla tipologia M risulta coerente con le disposizioni dettate dall'articolo 84 del CCNL 16 novembre 2022, nonché con quelle dettate dall'articolo 7 del vigente CCDI normativo sottoscritto 22 settembre 2023, nel testo sostituito dall'art. 1 del CCDI sottoscritto in data 15 dicembre 2025;

Richiamato altresì quanto disposto dal citato art. 7, comma 20 del CCDI normativo, nel testo sostituito con CCDI 15 dicembre 2025 in ordine al fatto che gli incarichi di cui al comma 11 del precitato art. 7 del CCDI normativo assorbono gli eventuali incarichi contraddistinti dalla lettera a) alla lettera l) di cui alla tabella indicata al comma 2 del precitato articolo 7;

Richiamato inoltre il parere ARAN ID24211-2025 in ordine al proporzionamento dell'indennità in caso di assenza;

Dato atto che il vigente CCDI normativo risulta coerente con quanto stabilito dal parere ARAN ID24211-2025 e la disciplina del proporzionamento dell'indennità in caso di assenze è stabilita all'art. 7 comma 5 del citato CCDI;

Dato atto, inoltre, che per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale l'incentivo per specifica responsabilità è riconosciuto in proporzione al tempo di lavoro previsto contrattualmente (parere ARAN RAL_1976, RAL_1620 e CFL82);

Richiamata la precedente attestazione di questo organo sulla materia, rilasciata in data 8 giugno 2026 e acquisita al protocollo dell'ente al n. 205621 in data 9 giugno 2026,

tutto ciò premesso, il Nucleo di valutazione

ATTESTA

- la coerenza con la vigente disciplina contrattuale (CCNL e CCDI normativo) della proposta di incarico dell'anno 2026 di cui all'articolo 84 del CCNL 16 novembre 2022, indicata in premessa e contraddistinta dal codice M37) e conferma la graduazione espressa dal dirigente del Dipartimento Risorse nella nota prot. n. 235722 del 30/6/2026 e conviene nell'attribuire:
 - un compenso pari a Euro 4.000,00 annuo per la proposta indicata col codice M37) da proporzionare in relazione alla durata dell'incarico;

DISPONE

di procedere alla liquidazione del compenso in quote mensili del dodicesimo, come consentito dall'art. 84, comma 1 del CCNL 16 novembre 2022 con la precisazione che gli incarichi assegnati in corso di mese decorrono dal 1° giorno del mese successivo. Inoltre, nei casi indicati dall'art. art. 7 comma 17 del CCDI 22 settembre 2023 si dovrà procedere ad effettuare gli opportuni recuperi.

STABILISCE

che in ossequio agli orientamenti applicativi ARAN RAL_1976, RAL_1620 e CFL82, l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16 novembre 2022 sopra determinata per l'anno 2026 dovrà essere liquidata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione al tempo di lavoro previsto contrattualmente per ciascuno di essi.

Il Presidente
Dott. Arturo Bianco